

## XLIX.

## TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1909

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Presentazione di un disegno di legge (pag. 1597) — Proposta del senatore Finali (pag. 1597) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Per dichiarare monumento nazionale lo Scoglio di Quarto » (pag. 1598) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1598) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 1598) — Il presidente del Consiglio annunzia le dimissioni del Gabinetto (pag. 1598) — Il Senato è convocato a domicilio (pag. 1598).*

La seduta è aperta alle ore 15.15.

Sono presenti tutti i ministri.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Presentazione di un disegno di legge.**

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto coi ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, per dichiarare monumento nazionale lo Scoglio di Quarto. (*Applausi*).

In quest'occasione permetta il Senato che io aggiunga, in via eccezionale, una notizia: e cioè che S. M. il Re si è degnato di approvare che siano apposti alle tre navi esploratrici, delle quali una in costruzione nell'arsenale di Venezia e le altre due da impostarsi prossimamente sullo scalo, i nomi di *Quarto*, *Marsala* e *Nino Bixio*. (*Applausi prolungati*).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge.

**Proposta del senatore Finali e rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge.**

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. La patriottica manifestazione di entusiasmo con la quale il Senato ha accolto la presentazione di questo disegno di legge, col quale si dichiara monumento nazionale lo scoglio dal quale ebbe principio la gloriosa spedizione dei Mille, mi rende sicuro che il Senato si associerà alla proposta che io mi permetto di fare.

Io propongo che il Senato, il quale è sempre animato da quei sentimenti e da quei ricordi ai quali anche questo disegno di legge s'ispira, voglia deliberare che l'esame e l'approvazione di esso procedano nel modo più sollecito, che qualche rara volta si usa nell'esame e nell'approvazione dei disegni di legge, che, come questo, non danno luogo a discussione, e ri-

spondono agli alti sentimenti della Nazione. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. L'unanime acclamazione, con la quale è stata accolta la proposta del senatore Finali, mi dispensa dal mettere ai voti la proposta stessa (*applausi*); ed in omaggio ad essa, per procedere il più sollecitamente possibile all'approvazione di questo disegno di legge, do senz'altro lettura dell'articolo unico che lo costituisce. (*Vivissime approvazioni*).

#### Articolo unico.

Lo Scoglio di Quarto, donde salpò la spedizione dei Mille, duce Giuseppe Garibaldi, è dichiarato monumento nazionale.

Il ministro della marina è incaricato dell'esecuzione della presente legge e, di concerto col ministro delle finanze, determinerà i precisi limiti dell'area compresa nell'anzidetta dichiarazione.

(*Applausi*).

Nessuno chiedendo la parola, questo disegno di legge sarà senz'altro votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale, per la votazione a scrutinio segreto, così del disegno di legge approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri l'altro, come di quello riguardante lo Scoglio di Quarto.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo scoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Per dichiarare monumento nazionale lo Scoglio di Quarto:

Senatori votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

(*Vivissimi, unanimi e prolungati applausi. Anche il Presidente si alza ed applaude*).

#### Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. (*Attenzione vivissima*). Ho l'onore di annunciare al Senato che, in seguito al voto di ieri degli Uffici della Camera dei deputati sul disegno di legge per una riforma tributaria, il Ministero ha presentato le sue dimissioni. S. M. il Re si è riservato di deliberare.

I ministri restano in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Prego perciò il Senato di voler aggiornare le sue sedute. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Presidente del Consiglio della fatta comunicazione: dichiaro quindi sciolta la seduta. I signori senatori, per la prossima seduta, saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 15.20).

Licenziato per la stampa l'8 dicembre 1909 (ore 11.30)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1909

## Norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

### Art. 1.

Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere può essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata località interna o foranea dei mari dello Stato, quando ciò sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale.

Ai soli effetti della presente legge, per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia è misurata a partire da una linea retta tirata a traverso l'insenatura nella parte più foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia.

### Art. 2.

Le località nelle quali è vietato il transito e il soggiorno delle navi mercantili sono designate mediante decreti Reali, su proposta del ministro della marina, e nei casi di urgenza, mediante decreti del ministro della marina, udito sempre il Consiglio dei ministri.

### Art. 3.

I decreti summenzionati devono essere pubblicati per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, affissi presso tutte le Capitanerie e gli Uffici di porto e comunicati ai consoli stranieri residenti nelle città marittime.

### Art. 4.

I semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra in servizio locale devono, in

conformità degli usi marittimi internazionali, fare segnali alle navi mercantili di allontanarsi dalle località per le quali esiste il divieto di transito e di soggiorno.

### Art. 5.

Il ministro della marina, in casi di riconosciuta necessità, può concedere alle navi mercantili nazionali e straniere speciali permessi di transito e di soggiorno, e può delegare tale sua facoltà al comandante della piazza forte marittima competente per i casi di urgenza.

### Art. 6.

Qualora una nave mercantile si accinga a transitare in uno specchio d'acqua escluso dal libero transito in forza dei decreti di cui all'art. 2, la fortezza o la nave da guerra più vicina deve intimare ad essa di allontanarsi. L'intimazione è fatta mediante un colpo di cannone a polvere.

Dopo due minuti dall'intimazione, se questa non abbia avuto effetto, ed anche prima se l'urgenza lo richieda, sarà ripetuta l'intimazione mediante un colpo di cannone a palla diretto a proravia della nave col proposito di non colpirla.

### Art. 7.

Nel caso che la nave mercantile, pur dopo la seconda intimazione, non si arresti, può essere usata la forza contro di essa, facendo anche uso delle artiglierie.

## Art. 8.

È in facoltà dell'autorità marittima d'inviare sulla nave mercantile, che abbia contravvenuto o tentato di contravvenire all'esistente divieto, un ufficiale od altro funzionario per l'accertamento dell'indennità della nave stessa e dei colpevoli.

Il funzionario incaricato di tale servizio avrà la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per tutti gli effetti di legge.

## Art. 9.

Qualora sia richiesto da particolari circostanze, la nave incorsa nella contravvenzione può essere condotta, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto dello Stato ed ivi posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

## Art. 10.

Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire cento a duemila, a carico del capitano della nave.

Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire mille, ed è sempre aggiunta l'altra pena degli arresti da uno a dodici mesi a carico del capitano.

I relativi procedimenti saranno sempre spediti d'urgenza.

## Art. 11.

Le navi nazionali o straniere che siano incorse nelle contravvenzioni previste dalla presente legge potranno essere trattenute a disposizione delle autorità marittime fino a quando non abbiano versato l'ammontare delle ammende inflitte, salvo che non sia prestata corrispondente cauzione.